

C O M U N E
D I
F A B R I A N O

COMUNANZA AGRARIA

D I
C A S T E L L E T T A

REGOLAMENTO

Div. III ° N- 4378

COMUNE DI FABRIANO - COMUNANZA AGRARIA DI CASTELLETTA**BENI CHE FORMANO LA COMUNANZA**

E' istituita in Castelletta una Società avente per scopo il godimento beni intestati a Catasto come appresso:

REGISTRO PARTITA N. 3432 SEZIONE DI CASTELLETTA

FOGLIO	N.	DESCRIZIONE	ETTARI	RENDITA	LIRE
FOGLIO II °	1	Pascolo cespug.	2.44.80	rendita	12.24
	14	Incolto produttivo	9.66.40	“	17.40
	272	Bosco ceduo	2.34.60	“	50.08
FOGLIO III °	16	incolto sterile	32.40.60	“	0.00
FOGLIO IV °	1	Incolto produttivo.	17.48.05	“	31.46
	62	Incolto produttivo	11.24.20	“	20.24
	63	Incolto sterile	19.66.80	“	-----
	100	Incolto produttivo	3.90.80	“	7.03
	244	Pascolo	9.20.40	“	41.42
	786	Pascolo	0.69.80	“	3.14
FOGLIO V °	219	Pascolo	2.29.80	“	12.64
FOGLIO VI °	1	Incolto produttivo	9.35.20	“	16.83
	2	Pascolo	17.00.80	“	74.54
	3	Pascolo	27.30.10	“	122.85
	64	Pascolo	10.59.60	“	47.68
	224	Pascolo	8.05.80	“	36.26
	285	Incolto produttivo	3.66.60	“	6.60
	286	Incolto produttivo	6.37.00	“	11.47
	291	Pascolo	0.68.68	“	3.09
	292	Pascolo	0.30.80	“	1.39
FOGLIO VIII °	1	Incolto produttivo	0.42.80	“	0.77
	2	Pascolo	38.76.60	“	174.45
	3	Incolto produttivo	0.97.20	“	1.75
	64	Incolto produttivo	0.24.68	“	0.44
	224	Pascolo	1.64.00	“	7.38
	285	Pascolo	0.92.60	“	4.17
	41	Pascolo	6.63.48	“	53.08
FOGLIO IX °	90	Incolto produttivo	0.84.00	“	1.51
	107	Pascolo	9.29.80	“	51.14
	2	Pascolo	18.18.60	“	81.84

TOTALE	ETTARI 273.24.59	Rendita	LIRE 894.89
---------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------

Detti beni sono pervenuti alla Comunanza di Castelletta da affrancazione operatasi tra il Marchese Nicolò Serafini ed i popolani di detta frazione con regolare sentenza della Giunta

d'arbitri di Ancona in data 03/12/1897 registrata in quell'Ufficio del Registro il 06/12 successivo al n. 319.

Art. 1

Oltre la Comunanza esiste in Castelletta una società avente per scopo il godimento dei beni intestati a catasto "Gentili Malacchia" ed altri per parte di 97 famiglie come all'elenco risultante dal certificato catastale parzialmente aggiornato con dichiarazioni di successione. L'amministrazione di detti beni sarà regolata in conformità delle disposizioni contenute nel presente statuto approvato dal Comitato di controllo regione Marche nella riunione del 30 novembre 1987 Protocollo n. 42126 / III

Art. 2

Hanno diritto di appartenere alla Comunanza Agraria in qualità di soci tutti i capi delle famiglie nati e domiciliati nella Frazione di Castelletta , o che vi hanno residenza o dimora stabile da non meno di 10 anni; inoltre i capi delle famiglie trasferite in altro luogo del Comune di Fabriano od anche in altri Comuni, che siano rimasti proprietari nelle Frazioni di Castelletta, S. Pietro, Valgiubola di abitazione anche saltuariamente occupata; hanno altresì diritto ad essere soci della Comunanza i capi delle famiglie residenti in altro luogo del Comune di Fabriano o di altri Comuni che acquistando immobili nella Frazione di Castelletta ne siano diventati abituali frequentatori da non meno di 10 anni.

Hanno diritto di essere ammessi ad esercitare il legnatico e gli usi civici secondari (di andare, spigare, abbeverare, cavarpietre, ecc.) tutti i capi famiglia di cui ai comma precedenti quando siano residenti o frequentatori abituali da almeno 1 anno anche se non hanno maturato il diritto ad essere socio. Questi dovranno ogni anno presentare analoga domanda al Presidente della Comunanza e dovranno sottoporsi alle condizioni che di volta in volta saranno fissate per la loro ammissione dal Consiglio d'Amministrazione.

Sono considerati capi di famiglia:

- a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
- b) la vedova atta al lavoro agricolo e avente figli atti al lavoro agricolo finché duri lo stato di vedovanza;
- e) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
- d) il figlio maggiore dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

e) il maggiore di età in genere, che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

f) i capi famiglia delle famiglie residenti in altro luogo del Comune di Fabriano o di altro

Comune che siano proprietari nella Frazione di Castelletta, S. Pietro, Valgiubola di dimora

anche saltuariamente frequentata.

Sono sospesi dall'esercizio di utenza:

- coloro che si trovano nei casi previsti dall'art. 25 del Testo Unico della Legge Comunale e

Provinciale, fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione a termine di legge;

- gli amministratori incaricati della contabilità per indebito maneggio di denaro della Società

e finché non abbiano reso il conto e soddisfatto il loro debito;

- Gli utenti resisi debitori e messi in mora con l'ingiunzione del presidente finché non abbiano

saldato il loro debito;

- I militari durante il tempo in cui presentano servizio. Per tale periodo il godimento dei beni

collettivi spetterà temporaneamente alla famiglia.

- coloro che abbiano abbandonato la residenza e venduto gli immobili di loro proprietà,

finché non ritornino stabilmente in essa o non rientrano tra i casi previsti ai primi due

commi del presente articolo.

Art. 3 AMMISSIONE DEI SOCI

Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 2 e desiderano essere ammessi a far parte della Comunanza Agraria in qualità di soci, debbono presentare domanda al Presidente con allegato stato di famiglia e certificato di residenza.

I residenti in altro luogo del Comune di Fabriano o di altro Comune debbono inoltre presentare documento attestante la proprietà posseduta in Castelletta (certificato catastale od altro titolo; esempio atto di acquisto).

Di tutti gli utenti ammessi a far parte, in qualità di soci, della Comunanza verrà stilata lista alla di cui revisione si procederà annualmente.

Art. 4 DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio avrà diritto:

- a) di pascere e legnare sulla proprietà dell'Ente e di godere delle altre rendite che da questa potranno derivare, uniformandosi esattamente alle prescrizioni, che verranno emanate dal Consiglio di Amministrazione alle Leggi e Regolamenti Forestali;
- b) di partecipare alle Assemblee Generali nelle quali ha voto deliberativo
- c) di provocare in unione al decimo dei soci le riunioni dell'assemblea per trattare gli oggetti di sua spettanza.

Art. 5 DOVERI DEI SOCI

Ogni socio dovrà uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva ad esse demandate in forza di Legge e del presente Regolamento.

Art. 6 ASSEMBLEE GENERALI

Le assemblee Generali sono costituite dai soci della società.

All'assemblea generale dei soci spetta :

- 1° eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione
- 2° deliberare la costituzione in consorzio con altre Associazioni Agrarie e la fusione di cui all' art. 10 della legge 4 agosto 1894 n. 397

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 15 membri eletti dall'assemblea generale.

Esso rappresenta la generalità degli utenti.

Possono appartenere al Consiglio di Amministrazione tutti gli utenti iscritti nella lista definitivamente approvata, eccettuati:

- 1° gli analfabeti;
- 2° gli stipendiati e salariati della società;;
- 3° coloro che hanno con la medesima, lite, vertenze;
- 4° quelli sospesi.

I consiglieri si rinnovano ogni quattro anni, entrano in carica appena eletti e sono sempre rieleggibili.

Decadono di pieno diritto dalla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, coloro che, per cause sopraggiunte, non conservino i titoli indicati nell'art. 2.

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'Ufficio dal Prefetto.

Art. 8

Al Consiglio di Amministrazione spetta di eleggere nel proprio seno il Presidente e la Giunta esecutiva.

Esso delibera inoltre:

1 ° sulla nomina, sospensione e licenziamento dei salariati e sulla sospensione dei soggetti nei casi previsti all'art. 2 ultimo comma;

2 ° sull'approvazione dei regolamenti speciali per l'amministrazione e per il godimento dei beni collettivi, in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento;

3 ° sulla imposizione dei contributi speciali e sui ruoli relativi

4 ° sugli acquisti e sulla accettazione di lasciti, salvo autorizzazione a forma di Legge;

5 ° su permuta o alienazioni di beni, sulle alienazioni e sulle cessioni di crediti portanti ipoteca servitù o costituzione di rendita fondiaria, sulle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù e sulle affrancazioni degli usi civici;

6 ° sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sulla contrattazione di mutui e prestiti, sugli investimenti fruttiferi, sulle affrancazioni di rendite e censi passivi;

7 ° sulle nuove maggiori spese e sullo storno di fondi da una categoria alla altra del bilancio.

In generale su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione e che non sono attribuiti all'Assemblea degli Utenti e della Giunta Esecutiva.

Art. 9

GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva si compone del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti fra i componenti il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti e da scrutinio segreto.

La Giunta Esecutiva si rinnova per intero ogni -quattro anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Non possono far parte della Giunta Esecutiva gli ascendenti e discendenti i fratelli, il suocero e il genero. Dovendosi procedere alla sostituzione per morte, decadenza o sopravvenuta incapacità di alcuni dei suoi componenti o del Presidente, il Consiglio di Amministrazione si riunirà in via straordinaria per

provvedere alla surroga con votazione a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto.

Art. 10

Alla Giunta Esecutiva spetta di:

- 1) rivedere e formare la lista degli utenti;
- 2) fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio di Amministrazione;
- 3) deliberare sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per spese previste, e sugli storni da un articolo all'altro della stessa categoria;
- 4) concludere i contratti deliberati in massima del Consiglio di Amministrazione;
- 5) preparare i ruoli delle contribuzioni sociali;
- 6) formare il progetto del bilancio;
- 7) promuovere le azioni possessorie;
- 8) prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che sarebbero di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione, e sia dovuta a causa nuova, o posteriore all'ultima adunanza dello stesso.

Di queste dichiarazioni sarà fatta relazione al Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza per la ratifica.

Esse saranno pubblicate all'Albo Pretorio nel primo giorno festivo o di mercato.

La Giunta esecutiva rende conto annualmente al Consiglio di Amministrazione, della sua gestione. La Giunta Esecutiva rappresenta il Consiglio di Amministrazione, nell'intervallo delle sue riunioni e provvede al regolare andamento dell'azienda.

Art. 11

PRESIDENTE

Il Presidente è il capo dell'amministrazione, ed è eletto dal consiglio di Amministrazione nel proprio seno ed a scrutinio segreto, osservate le norme dettate dalla vigente legge Comunale e Provinciale per l'elezioni del Sindaco. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile ma solo due volte consecutivamente.

Egli non può essere contemporaneamente Sindaco, né assessore, effettivo o supplente, né segretario del Comune.

Non può essere nominato Presidente chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al secondo grado, che coprono nell'amministrazione della società il posto di segretario, direttore tecnico, esattore tesoriere, appaltatore di servizi o comunque fidejussori.

Al Presidente può essere assegnata un' indennità di carica da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dalla Autorità tutoria.

In casi di sospensione, revoca e decadenza del Presidente dell'associazione , o della eventuale Consorzio di Associazione Agrarie, sono disciplinati secondo le norme dell'art. 149 della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 12

Al Presidente spetta di:

- 1) spedire gli avvisi per le convocazioni dell' Assemblea Generale ; del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva, e presiederne le rispettive adunanze ;
- 2) proporre le materie da trattarsi nell'adunanza;
- 3) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, e firmare gli atti della società;
- 4) presiedere gli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'associazione;
- 5) rappresentare questa in giudizio e procedere agli atti conservativi nello interesse dell'Ente;
- 6) provvedere all'osservanza dei regolamenti della società;
- 7) sovrintendere all'Ufficio dell'Associazione e fissarne l'orario su parere della Giunta Esecutiva;
- 8) sospendere gli impiegati e salariati, riferendone al consiglio di Amministrazione, o alla Giunta Esecutiva, per i rispettivi provvedimenti nella prima adunanza.

Art. 13

CONVOCAZIONE

Le convocazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione saranno del tipo ordinario o straordinario.

L'assemblea ordinaria avrà luogo entro il mese di maggio di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno terminato e preventivo dell'anno in corso, l'assemblea straordinaria si terrà in qualunque tempo quando la Giunta Esecutiva lo crede necessario o quando otto Consiglieri ne facciano domanda.

Art. 14

La Convocazione avrà luogo con avvisi spediti dal Presidente in cui vi sarà indicato il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la seconda nel caso che la prima riuscisse infruttuosa per difetto di numero.

Art. 15

Le riunioni in 1° convocazione sono validamente costituite quando intervenga la metà dei componenti sia dell'Assemblea Generale, sia del Consiglio di Amministrazione, sia della Giunta Esecutiva.

Le deliberazioni sono legali quando siano prese a maggioranza assoluta di voti

.

Art. 16

Le votazioni si palesano ad alta voce per appello nominale o peralzata o seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 17

Nelle adunanze di seconda convocazione, tanto per le Assemblee Generali, quanto per quelle del Consiglio di Amministrazione, saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 18

L'esito delle votazioni è accertato dal Presidente e con l'assistenza di tre membri nel caso di votazione per scrutinio segreto.

Art. 19

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario; devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati e firmati dal Presidente, dal Membro anziano e dal Segretario.

Art. 20

Tutti hanno diritto che nel verbale si faccia constatazione del loro voto e dei motivi del medesimo richiedere le opportune modificazioni.

Art. 21

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, e quando si siano violate le disposizioni del presente Statuto.

Art. 22

Gli amministratori non possono dar voto nei resoconti o quando si tratta di deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 23

Eguualmente il socio si asterrà dalle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei congiunti od affini sino al quarto grado civile.

Art. 24

La Presidenza delle Assemblee è affidata al Presidente : in caso di assenza o di impedimento, al membro più anziano della Giunta Esecutiva

Art. 25

Le deliberazioni per le quali è richiesta l'approvazione dal Comitato di Controllo Sezione Provincia di Ancona e del Consiglio di Prefettura e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei Consigli Comunali con esposizione nell' Albo Pretorio del Comune.

Tali deliberazioni, come ogni altra presa dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta Esecutiva, che interessano movimento di denaro o elezioni o sostituzione di amministratori o che comunque coinvolgono le persone, dovranno essere esposte all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e successivamente inviate al Comitato Regionale di Controllo Sezione Provincia di Ancona per l'approvazione ed il visto definitivo e quindi allegati agli atti a disposizione de1l ' autorità competente o di chiunque altro abbia titolo alla loro consultazione.

Art. 26

L'Autorità Tutoria, può nel termine di quindici giorni dalla ricezione annullare le deliberazioni riguardanti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori, e quelle altre di cui avesse richiesto copia, a termine del1'articolo precedente,

quando siano state rese in adunanze illegali, o si siano con esse violate le disposizioni di leggi, o di Regolamenti Generali o del presente statuto .
Il provvedimento del Prefetto o del Sotto Prefetto è definitivo.

Art. 27

La deliberazione diventa esecutiva se la medesima o l'elenco sono rimandati col visto del Comitato Regionale di Controllo e se il Decreto di sospensione non è presentato entro il detto termine di quindici giorni.

Il termine è di un mese per i bilanci e per i consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiara che vi è evidentemente pericolo o danno nel riguardare l'esecuzione.

Art. 28

Sono soggette all'approvazione del Comitato di Controllo Sezione Provincia di Ancona le delibere riguardanti:

- a) i bilanci preventivi;
- b) i contratti di acquisto e quelli di alienazione di beni immobili che ne facciano parte del demanio collettivo, inalienabile e l'accettazione o il rifiuto di lasciti e doni;
- c) le locazioni e conduzioni;
- d) le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni del patrimonio inalienabile;
- e) i contatti di mutui;
- f) qualsiasi delibera che interessa provvedimenti riguardanti persone o movimento di denaro; g) le deliberazioni che stabiliscono o modificano, la pianta organica degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e la liquidazioni delle pensioni .
- h) le deliberazioni per stare in giudizio fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza e salvo, in questi casi l'obbligo di chiederle immediatamente l'approvazione;
- i) i regolamenti di uso e di amministrazione dei beni della società.

In caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è salvo il ricorso in merito, alla V° Sezione del consiglio di Stato ai termini dell' Art. 23 n. 7 della legge 17 agosto 1907 n. 638 (Testo Unico) e successive modificazioni.

Nei regolamenti di cui alla lettera "i" e nelle deliberazioni che vi si riferiscono, il Comitato di Controllo Sezione Provincia di Ancona, non senza averne comunicati e precisati i motivi alla rappresentanza della Società e sulle repliche della medesima, potrà, in ogni tempo, introdurre tutte le modificazioni che,

sentito l'assessorato Regionale all'Agricoltura, riterrà necessario nell'interesse della Società e dell'Agricoltura.

La deliberazioni del Comitato di Controllo Sezione Provincia di Ancona è definitiva salvo il ricorso alla Giunta d'Arbitri, di cui all'art. 6 della Legge 4 Agosto 1894 n. 397 e seguenti.

Art. 29

L'amministrazione della Società può essere sciolta con decreto ai sensi dell'art. 323 del testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, e per gravi motivi di ordine pubblico, per grave pregiudizio portato alla comunione, e quanto, richiamata l'osservanza di obblighi ad essa imposti da Leggi e Regolamenti Generali e speciali, si persista a violarli.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario straordinario. Essa può altresì essere sospesa dal prefetto quando gravi motivi di interesse dall'Amministrazione, e di ordine pubblico lo richiedano, finché non sia adottato un provvedimento definitivo.

Art. 30

Le deliberazioni relative al servizio di tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri; sono soggette all'approvazione del Consiglio di Prefettura.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa della società, e l'esame e il giudizio sui conti del tesoriere, sono di competenza del consiglio di Prefettura, il quale vi provvede nei modi e nei termini prescritti nel testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e dai relativi Regolamenti.

Contro le decisioni, del Consiglio di Prefettura sono sperimentabili i rimedi indicati dalla Legge e dai regolamenti esistenti.

Art. 31

Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose e di opere debbono essere preceduti da pubblici incanti e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti e quelli indicati dalle Leggi speciali:

a) quando di tratta di contratti il cui valore complessivo e giustificato i non eccede i

10.000.000 (dieci milioni) di lire.

b) quando si tratti di spese che non superi annualmente i 10.000 (dieci milioni) e per le quali

sia comunque garantita la copertura in bilancio entro l'anno corrente

e) per l'affitto dei fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili, quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopra indicati e la durata del contratto non ecceda i dodici

anni, purché non sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per

un tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto eccedano i limiti più sopra determinati.

Il Comitato di Controllo Sezione Provincia di Ancona però può permettere in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata. Le somme che si ricavano dalle vendite dovranno essere investite o in capitale o in cartelle del debito pubblico, acquisto CCT/BOT o altri beni.

Quelle che si ritraggono dagli affitti andranno a beneficio della società.

Art. 32

PERSONALE

La Società avrà un Segretario ed un Tesoriere.

Essi saranno nominati secondo le norme prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel suo seno il Segretario e il Tesoriere, i quali dovranno prestare la loro opera gratuitamente e svolgere tutte le mansioni inerenti al loro Ufficio a norma delle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 33

Il Segretario e il Tesoriere coadiuveranno la Giunta Esecutiva alla compilazione dei ruoli di contribuzione in conformità ai criteri e alle norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34

Il tesoriere si incaricherà della riscossione alle scadenze fissate. Tutte le somme saranno depositate in un libretto postale cui saranno di volta in volta prelevate quelle altre necessarie per effettuare pagamenti.

Le somme che risultano non spese e/o non spendibili nell'anno corrente non possono essere trasferiate in BOT.

Art. 35

Dopo cinque giorni dalla scadenza il Tesoriere dovrà sotto la sua responsabilità, denunciare i morosi al Presidente e procedere agli atti. Per questi si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle somme dovute.

Il tesoriere, d'accordo con il Presidente, richiederà il concorso dell'Usciere dell'Ufficio del conciliatore, per quegli atti per i quali la Legge richiede un agente legalmente autorizzato.

Art. 36

Nei limiti del possibile, fin quanto l'Amministrazione della Comunanza Agraria di Castelletta di entrate diverse, si eviterà di imporre quote ai propri soci. Quanto tali contributi saranno necessari si provvederà con apposito regolamento a stabilirne gli importi, i modi ed i tempi del pagamento, le penalità per gli inadempienti e morosi.

Art. 37

L'esclusione importa che ove il socio usufruisca in qualsiasi modo della proprietà comune, sarà denunciato come un terzo qualunque, all'autorità Giudiziaria, per il procedimento penale e per il risarcimento dei danni.

Art. 38**AMMINISTRAZIONE**

Di tutti i beni immobili e mobili dovrà esser fatto un inventario. Egualmente, di tutti i titoli atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio o alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Presidente e quando succeda qualche variazione nel patrimonio si faranno le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le necessarie aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia al Prefetto.

Art. 39

Il Presidente avrà la custodia di tutti gli atti ed inventari e ne sarà responsabile.

Occorrendo di consegnarle ad altri non potrà farlo senza il consenso della Giunta Esecutiva, la quale in tal caso né sarà responsabile. Le persone che li avranno ricevuti ne rimarranno a loro volta responsabili. L'autorità Giudiziaria dietro richiesta del Presidente procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 40

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Tesoriere estingue i mandati sino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 41

Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il Consiglio di Prefettura lo farà compilare d'Ufficio. Il Consiglio di Amministrazione dovrà discuterlo nella prima adunanza ordinaria: se la discussione non avvenisse entro tale termine, l'esame ne è definito direttamente al Consiglio di Prefettura.

Art. 42

Chiunque si inserisce senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro della società verrà sottoposto a controllo, ed alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice Penale contro coloro che senza titolo si ingeriscono nell'Amministrazione.

Comunanza Agraria di Castelletta

Il Segretario
Lazzari Natale

Il Presidente
Argalia Giobbe

Approvato con DELIBERA:

Esposta all'Albo Pretorio del Comune di Fabriano dal 24.10.87 al 8.11.87
Esaminata senza rilievi ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 62 del 10.02.1953
dal Comitato di Controllo Sezione Autonoma di Ancona Regione Marche nella
seduta del 30 novembre 1987.